



Seduta del 21 gennaio 2026

DELIBERAZIONE N. 5

Oggetto:

Avvio della procedura di acquisizione al Patrimonio della Regione ai sensi dell'art. 67 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige della particella fondiaria n. 318, in C.C. Bolbeno, con affidamento dell'incarico di patrocinio legale all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, per la successiva alienazione, a titolo gratuito modale, al Comune di Borgo Lares.

Arno Kompatscher	Presidente	presente
Giulia Zanotelli	Vice Presidente sostituta del Presidente	assente
Franz Thomas Locher	Vice Presidente	presente
Carlo Daldoss	Assessore	presente
Angelo Gennaccaro	Assessore	presente
Luca Guglielmi	Assessore	presente
Gabriele Morandell	Segretaria generale della Giunta regionale	presente

Su proposta del Presidente Arno Kompatscher

Segreteria generale

In riferimento all'oggetto la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

con nota di data 1. aprile 2022 il Sindaco del Comune di Borgo Lares ha sottoposto ai competenti uffici dell'Amministrazione regionale una copiosa documentazione finalizzata a dirimere la problematica dell'attuale proprietà di un terreno sul proprio territorio - contraddistinto dalla Particella Fondiaria 318, in C.C. Bolbeno, di mq 2399 – formalmente ancora attribuita al “Fondo scolastico del Comune di Bolbeno” risalente all'anno 1893, segnalando sia un proprio interesse sul bene per finalità pubbliche di rilancio territoriale (permuta con terreno attraversato di un impianto di risalita per sport invernali) sia il fatto che il citato Fondo non è attivo né è possibile risalire alla linea di eventuali aventi titolo.

Rispetto al citato Fondo Scolastico sono state eseguite ricerche per acquisire atti costitutivi, statuti, compagine ed informazioni utili a comprenderne genesi, natura e storia, tuttavia senza esito di qualche utilità.

In particolare, rispetto alla documentazione agli atti del Comune di Borgo Lares, sono emerse alcune notizie storiche riferibili al Fondo, ma non utili per la ricostruzione giuridica di eventuali aventi titolo (cfr. anche la nota prot. n. 7268 del 21 marzo 2022 del citato Ente).

Sul punto è stata interpellata anche la Provincia Autonoma di Trento, Dipartimento istruzione e cultura e l'Autorità di vigilanza delle Associazioni e Fondazioni iscritte nel Registro provinciale delle persone giuridiche private, con riscontro negativo (cfr. nota prot. n. 6162 del 29 maggio 2019)

Negli ultimi anni risulta che il predetto bene sia stato coltivato da un soggetto privato che, sollecitato sul tema, ha rilasciato al Comune di Borgo Lares una dichiarazione per cui non intende avanzare alcun diritto sul bene (cfr nota prot. n. 2418 del 21 luglio 2017); in ogni caso non risulta a questa Amministrazione che sul terreno siano esercitabili ipotesi di pretesa o rivendicazione del diritto di proprietà da parte di alcuno.

In questo contesto, il terreno può classificarsi nella categoria dei c.d. “beni orfani”, per i quali non risulta individuato né individuabile il proprietario, soccorrendo per tali fattispecie l'art. 67 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, di cui al DPR 670/1972, che stabilisce al suo co. 4 il fatto che “i beni immobili situati nella regione che non sono proprietà di alcuno spettano alla Regione”.

In tal senso va quindi formulata formale istanza al competente Giudice Tavolare corredata da specifica sentenza favorevole, giusto l'art. 33, co. 1, lett. c) del Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499.

Ad adiuvandum, anche l'Avvocatura distrettuale dello Stato si è espressa nel senso indicato, nell'ambito di una richiesta di parere formulata dall'Amministrazione regionale sul tema (cfr. prot. n. 18390 di data 2 agosto 2022).

Al fine della predetta formale istanza è stata chiesta (nota prot. 559-P del 12 gennaio 2026), con esito positivo, (nota prot. 1215-A del 16 gennaio 2026), la disponibilità alla medesima Avvocatura distrettuale dello Stato ad assumere l'incarico di patrocinio legale della Regione nella richiesta della sentenza di accertamento presso il competente Tribunale di Trento.

Ove intervenga sentenza favorevole, si dà atto che l'istanza di intavolazione della proprietà sarà formulata dall'Ufficiale rogante dell'Amministrazione regionale al competente Giudice Tavolare del Tribunale di Trento, Ufficio del Libro Fondiario di Tione di Trento.

Proseguendo, viene ora in rilievo che il Comune di Borgo Lares ha confermato l'interesse sul bene per le finalità già accennate e che si ritengono meritevoli di accoglimento.

Pertanto, acquista la proprietà del bene immobile in parola è possibile procedere alla cessione modale del medesimo in favore del Comune istante a norma dell'art. 38, commi 1, 2 e 5 bis, che consentono la cessione in proprietà, a titolo gratuito, ai comuni, per motivi di pubblico interesse, di beni immobili acquisiti al patrimonio dell'ente da oltre cinque anni e per i quali non sia prevista una specifica diretta utilizzazione per scopi istituzionali da parte dell'ente proprietario, con vincolo di inalienabilità da annotare nel libro fondiario, prescindendo dal vincolo temporale quinquennale qualora i beni medesimi siano pervenuti al patrimonio a titolo gratuito.

Si rende quindi opportuno accogliere l'istanza presentata dal Comune di Borgo Lares - al triplice fine di garantire al Comune la proprietà del terreno in argomento, regolarizzare anche dal punto di vista tavolare una situazione di fatto e consentire il raggiungimento dei motivi di pubblico interesse dichiarati - disponendo in base alla normativa vigente l'acquisizione del terreno al Patrimonio della Regione e la successiva cessione a titolo gratuito al Comune richiedente;

Per gli aspetti patrimoniali, a norma dell'art. 33 della citata legge 23/1990, si dà atto che è intervenuta una perizia di stima, attributiva di un valore della realtà in parola pari ad euro 19.149,32 (cfr. nota prot. n. 27959 di data 18 ottobre dell'Ufficio tecnico e manutenzioni della Regione) e che il terreno, non destinabile ad attività di tipo istituzionale, va di conseguenza iscritto nel Patrimonio disponibile dell'Ente.

Tutto ciò premesso,

- vista la propria deliberazione n. 179 del 1/10/2025 che riserva alla Giunta regionale, *inter alia*, la competenza in materia di acquisizione e alienazione di beni immobili;
- visto il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- vista la Legge regionale n. 3 del 15 luglio 2009 e s.m. concernente "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione";
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 179 di data 1 ottobre 2025, avente ad oggetto: "Nuova determinazione delle competenze da riservare alla Giunta, alle Dirigenti ed ai Dirigenti, alle Direttrici ed ai Direttori degli Uffici";
- visto l'art. 2, commi 1-ter e 1-quater, della legge regionale 22 luglio 2002 n. 2, che attribuiscono al direttore dell'Ufficio tecnico regionale le funzioni svolte dai corrispondenti organi dell'amministrazione provinciale;
- ritenuto opportuno autorizzare gli uffici competenti della Regione alla cura degli adempimenti amministrativi conseguenti all'acquisto in proprietà e necessari alla successiva cessione a titolo gratuito del bene immobile, autorizzando sin d'ora il Dirigente della Ripartizione IV-Risorse Strumentali della Regione alla sottoscrizione dell'atto di cessione.
- visto lo Statuto di Autonomia, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige" e succ. mod.;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera

1. di autorizzare l'avvio della procedura di acquisizione al patrimonio disponibile della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol del bene "orfano" tavolarmente contraddistinto dalla p.fond. 318 in CC Bolbeno, ai sensi dell'art. 67 dello Statuto e per le ragioni esposte in premessa;
2. di conferire il patrocinio legale all'Avvocatura Distrettuale di Trento per ottenere dal competente Tribunale di Trento - ai sensi dell'articolo 33 c. 1 lett. c, regio del decreto n. 499 del 1929 - il titolo idoneo all'intavolazione del diritto di proprietà del bene indicato al precedente punto 1;
3. di demandare, in caso di sentenza favorevole, al Dirigente della Ripartizione IV il compito di formulare l'istanza di intavolazione, in tal senso al competente Giudice tavolare;
4. di autorizzare fin d'ora, a seguito dell'intervenuta intavolazione del diritto di proprietà sul bene di cui al precedente punto 1, la cessione gratuita modale del medesimo in favore del Comune di Borgo Lares, ai sensi dell'art. 38 commi 1, 2 e 5 bis della legge provinciale 23/1990 e per le motivazioni esposte in premessa;
5. di demandare a successivo provvedimento, all'esito positivo della procedura di acquisizione, l'assunzione delle determinazioni ai fini contabili e di bilancio;
6. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 7-quinquies, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e successive modificazioni.

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Arno Kompatscher
firmato digitalmente

LA SEGRETARIA GENERALE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Gabriele Morandell
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).